

**Atto Camera**

**Risoluzione in commissione 7-00010**

presentato da

**SERRACCHIANI Debora**

testo di

**Martedì 26 giugno 2018, seduta n. 19**

La XI Commissione,

premesso che:

l'Italia, nel suo processo di industrializzazione, ha purtroppo conosciuto la diffusione dell'amianto quale materiale largamente utilizzato nell'ambito di molteplici manufatti;

resistente e a basso costo, il suo maggiore utilizzo è avvenuto nel periodo compreso nel trentennio tra la fine degli anni '50 fino alla soglia degli anni '90;

la sua pericolosità inizialmente è stata ignorata, nonostante alcuni studi ne dimostrassero la nocività per la salute, sin dai primi del '900;

con la direttiva 83/477/CEE, già nel 1983 si vietava anche in Italia l'applicazione dell'amianto spruzzato in edilizia;

studi epidemiologici hanno dimostrato ampiamente la tossicità dell'amianto per l'apparato respiratorio. Le manifestazioni tipiche sono state determinate nell'insorgenza di neoplasie a carattere tumorale, riconducibili all'esposizione ad asbesto; la medicina ha evidenziato che lo sviluppo di patologie ha un periodo di latenza nell'ordine dei venti-venticinque anni;

tuttavia, solo con la legge n. 257 del 1992 e successive modificazioni è stata definitivamente vietata anche l'attività di estrazione, importazione ed esportazione, produzione e commercializzazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto;

attraverso la richiamata legge sono stati individuati i criteri per l'accesso anticipato, in favore dei lavoratori esposti all'amianto, al trattamento pensionistico per un periodo pari al 50 per cento di dimostrata qualificata esposizione, purché fosse stata decennale (articolo 13, comma 8), oppure senza alcuna limitazione per coloro che avessero contratto patologie asbesto correlate (articolo 13, comma 7);

si sono poi avuti ulteriori interventi legislativi, poiché sono emerse numerose criticità sanitarie legate a patologie asbesto correlate in moltissime aree industriali del Paese (da Monfalcone alla Valbasento);

l'articolo 47, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, ha ridotto la misura previdenziale al 25 per cento, utile soltanto per l'entità della prestazione e con un termine di decadenza fissato al 15 giugno 2005;

l'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge n. 247 del 2007, con i quali per i siti oggetto di atto di indirizzo ministeriale il beneficio con il coefficiente di 1,5 utile per maturare anticipatamente il diritto a pensione era riconosciuto fino all'inizio delle bonifiche o al 2 ottobre 2003;

vi è inoltre il riferimento alla direttiva 2009/148/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con l'esposizione all'amianto, di ridurre il rischio per l'incolumità e per la salute pubbliche conseguente alla presenza di amianto nei luoghi di vita e di lavoro;

a venticinque anni dalla legge n. 257 del 1992 l'amianto è ancora molto diffuso, sotto diverse forme, su tutto il territorio nazionale;

secondo Legambiente, gli edifici pubblici e privati contenenti amianto sarebbero più di 188.000, mentre i siti industriali dislocati su tutto il territorio nazionale e altre strutture contenenti la

pericolosa fibra sarebbero 6.913 con una particolare incidenza anche per quel che riguarda edifici scolastici;

nella scorsa legislatura sono stati conseguiti importanti successi per quanto riguarda la bonifica amianto;

con la legge di stabilità 2015 sono stati stanziati 135 milioni di euro in tre anni per i siti di interesse nazionale di amianto;

sono state portate a soluzione alcune importanti storiche vertenze come ad esempio quella dei lavoratori Isochimica e degli esposti del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto;

è tempo di una definitiva soluzione normativa che ponga fine a trattamenti diseguali tra lavoratori esposti,

impegna il Governo

ad incrementare, con iniziative normative ad hoc e comunque a partire dal prossimo disegno di legge di bilancio, le risorse necessarie per la riapertura dei termini per la presentazione delle domande volte al riconoscimento dei benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti a amianto, ai sensi della legge n. 257 del 1992 non più esigibili dal 15 giugno 2005.

(7-00010) «Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan, Soverini».